



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Seduta del 21 dicembre 2022

Deliberazione n. 30/2022

OGGETTO:

Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 per l’assetto idrogeologico - P.A.I. – variante alle Norme Tecniche di Attuazione – adozione misure di salvaguardia -

Visto:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- in particolare, l’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:
 - al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
 - al comma 3 prevede che “*con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*”;
 - al comma 4 prevede che “*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con le regioni e le*

province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità”;

- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest’ultima, prevedendo che la stessa adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell’Autorità di bacino e nello specifico “*a) adotta criteri e metodi per l’elaborazione del piano di bacino (...); b) individua tempi e modalità (...); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l’elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci*”;

- al comma 10 prevede che “*Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall’art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall’art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)*”;

- quindi, l’art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 ed in particolare il comma 1 lettera d) ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell’Appennino Centrale;
- l’art. 68 del decreto legislativo n. 152/2006 rubricato *Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio*;
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;
- il D.P.C.M. 10 novembre 2006 recante “*approvazione del Piano di bacino del Tevere – VI stralcio funzionale – per l’assetto idrogeologico – P.A.I.*”;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2013 “*approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere – 6° stralcio*

funzionale – P.S.6 – per l'assetto idrogeologico – PAI – primo aggiornamento,

- il DPCM 11 giugno 2015, recante “*approvazione del Piano di bacino del Tevere – VI stralcio funzionale – per l'assetto idrogeologico – P.A.I.- modifica delle NTA, articolo 43, comma 5 bis;*
- l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede “*Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175*” nonché l’art. 175 del medesimo decreto.

Posto che:

- il procedimento assunto ai fini dell’adozione della variante in oggetto ha osservato particolari termini e modalità poiché occorso nel periodo transitorio intercorrente fra la soppressione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e la costituzione delle Autorità di bacino distrettuali operata con il citato DPCM 4 aprile 2018;
- l’art. 12 del citato decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016 ha regolato le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell’art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevedendo, al comma 7, particolari forme e modalità in riferimento alle attività di pianificazione di bacino e alle attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani;
- con nota prot n. 5872 del 14 marzo 2017 e successiva nota prot. n. 10220 del 17 maggio 2017, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in merito all’approvazione degli atti di pianificazione di bacino;
- in particolare, nell’ultima citata nota, la Direzione Generale di cui sopra ha chiarito che *l’approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente degli atti necessari per assicurare l’aggiornamento dei piani di bacino, richiamata al comma 7 dell’art. 12 del citato D.M. 25 ottobre 2016, va intesa come atto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all’approvazione finale dei piani stralcio e delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l’adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale, attraverso quindi un opportuno Decreto Segretariale, tutte le altre fattispecie relative all’aggiornamento, alla gestione e all’attuazione dei piani di bacino;*
- il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale con nota prot. n. 3242 del 26 giugno 2017, in esito alle preliminari attività di aggiornamento del Piano di bacino del fiume Tevere -

VI stralcio funzionale per l'Assetto Idrogeologico – PAI Norme tecniche di attuazione – NTA, concernenti l'introduzione dell'art. 9 *bis* e modifiche all'art. 4 finalizzate all'attribuzione della pericolosità all'*Inventario dei fenomeni franosi* del predetto Piano, ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, la relazione istruttoria concernente l'aggiornamento proposto, ivi compreso l'*iter* procedurale di adozione;

- con nota prot. n. 23612 del 6 novembre 2017 la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha impartito specifiche disposizioni all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale in merito all'approvazione e adozione di varianti PAI ai sensi dell'art. 12, comma 6 e 7 del D.M. 25 ottobre 2016, n. 294;
- in particolare, con la menzionata nota il Dicastero sopra citato ha puntualmente individuato parte dell'*iter* di approvazione della Variante di Piano di che trattasi, enucleando i seguenti passi procedurali:
 - 1) confronto tecnico con le Regioni ricadenti nel territorio del bacino del fiume Tevere, alla presenza del MATTM ed *ai fini di una preventiva informazione e condivisione del percorso da compiere e dei contenuti sostanziali della variante*, attesa l'introduzione di vincoli sulle attività di trasformazione del territorio relativamente all'*Inventario dei fenomeni franosi*;
 - 2) adozione, in esito al confronto tecnico di cui al precedente punto, del progetto di Variante di Piano di che trattasi tramite proprio decreto e d'intesa con le regioni;
 - 3) convocazione, da parte delle regioni del bacino del fiume Tevere, delle Conferenze programmatiche *ex art. 68, comma 3 del d. lgs 152/2006*;
- in esito ai passaggi procedurali di cui ai numeri 1) e 2) sopra citati, il Segretario generale ha emesso decreto n. 18 del 6 marzo 2018 recante *Adozione del progetto di Variante al Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'Assetto Idrogeologico – PAI - Norme tecniche di attuazione – NTA - introduzione dell'art. 9 bis e modifiche all'art. 4.*

Preso atto che

- nonostante la mancata specifica previsione nel citato art. 12 comma 7 del D.M. 25 ottobre 2016 n. 294 e l'inapplicabilità delle disposizioni al tempo vigenti in tema di formazione dei piani di bacino fino all'emanaione del D.P.C.M. di cui all'art. 63, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, è stata garantita la partecipazione pubblica ai fini dell'aggiornamento di piano in questione pubblicando i relativi avvisi nei bollettini ufficiali delle regioni del territorio del

bacino del fiume Tevere e la versione integrale del decreto nel sito *web* dell'Autorità di bacino distrettuale;

- detto progetto di variante, inoltre, è stato depositato presso le sedi delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana ed Umbria e delle province territorialmente interessate ed è stato reso disponibile per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avviso con disponibilità di ulteriori quarantacinque giorni per esporre eventuali osservazioni;
- ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 68 del D.Lgs. 152/2006 si sono svolte le conferenze programmatiche ed espressi i pareri regionali;
- le osservazioni delle conferenze programmatiche ed i pareri regionali sono stati istruiti dall'ufficio competente dell'Autorità di bacino e, nel corso della seduta del 15 novembre 2022, la Segreteria Tecnico Operativa di questa Autorità ha elaborato la variante alle NTA del Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'Assetto Idrogeologico P.A.I. - introduzione dell'art. 9 bis e modifiche all'art. 4 -, decidendo di proporre a questa Conferenza Istituzionale Permanente l'introduzione delle Norme di Salvaguardia, ai sensi del comma 7 dell'art. 65 del D.Lgs. 152/2006, ai fini dell'immediata operatività dell'art. 9 bis e delle modifiche all'art. 4;
- nel corso della riunione del 23 novembre 2022 la Conferenza Operativa ha espresso il proprio parere positivo alla variante in questione.

Ritenuto, quindi:

- dover adottare, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 152/2006 la variante alle Norme tecniche di attuazione del Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'Assetto Idrogeologico P.A.I. - tramite introduzione dell'art. 9 *bis* e modifiche all'art. 4;
- opportuno, ai sensi del comma 7 dell'art. 65 del D.Lgs. 152/2006, adottare misure di salvaguardia al fine di rendere immediatamente vigenti le nuove disposizioni di piano e in attesa dell'approvazione delle stesse che sarà operata con D.P.C.M.

DELIBERA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 è adottata la variante alle Norme tecniche di attuazione del Piano di bacino del Tevere – VI stralcio funzionale – per l'assetto idrogeologico P.A.I. – nei termini di cui di seguito.

A) Dopo l'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione è introdotto il seguente articolo

Art. 9-bis Prima attribuzione della pericolosità alle aree di versante interessate da dissesto per movimenti gravitativi di cui all'elaborato “Inventario dei fenomeni franosi”.

1. Per le aree di versante interessate da dissesto per movimenti gravitativi individuate nell'elaborato “*Inventario dei fenomeni franosi*” non oggetto di valutazione del livello di rischio e, quindi, non incluse nell'elaborato “*Atlante delle situazioni di rischio da frana*” è effettuata la prima attribuzione della pericolosità. Tale attribuzione è condotta mediante applicazione semplificata dei criteri contenuti nell'allegato alle presenti norme recante “*Procedura di individuazione, delimitazione e valutazione delle situazioni di rischio da frana*”, individuando le fasce di pericolosità da dissesto per fenomeni gravitativi. All’“*Inventario dei fenomeni franosi*” si applica la seguente tabella di prima attribuzione della pericolosità:

Livello di pericolosità		Stato di attività	Tipo di fenomeno
P4	pericolosità molto elevata	fenomeno attivo	frana per crollo o ribaltamento; <i>debris flow</i> (colata di detrito); - orlo di scarpata di frana
P3	pericolosità elevata	fenomeno attivo	frana per scivolamento; frana per colamento; frana complessa; area con franosità diffusa; area interessata da deformazioni gravitative profonde (DGPV); area interessata da deformazioni superficiali lente e/o soliflusso; frana non cartografabile.
		fenomeno quiescente	frana per crollo o ribaltamento; frana per scivolamento; frana per colamento; frana complessa; area con franosità diffusa; area interessata da deformazioni gravitative profonde (DGPV); <i>debris flow</i> (colata di detrito); orlo di scarpata di frana; frana non cartografabile.
P2	pericolosità media	fenomeno attivo	Falda e/o cono di detrito; area a calanchi di erosione
		fenomeno quiescente	Falda o cono di detrito
		fenomeno inattivo	frana per crollo o ribaltamento; frana per scivolamento; frana per colamento; frana complessa; area con franosità diffusa; area interessata da deformazioni gravitative profonde (DGPV); <i>debris flow</i> (colata di detrito); orlo di scarpata di frana; frana non cartografabile
P1	pericolosità bassa	fenomeno inattivo	Falda o cono di detrito

		fenomeno presunto	frana per scivolamento; frana per colamento; frana complessa; falda e/o cono di detrito; debris flow (colata di detrito); frana presunta; orlo di scarpata di frana
--	--	-------------------	---

2. Alle fasce di cui al precedente comma 1 si applicano le previsioni di cui agli artt. 11, 14 e 15 con le seguenti corrispondenze:

- fasce a pericolosità P4: art. 14;
- fasce a pericolosità P3: art. 15;
- fasce a pericolosità P2: art. 11;
- fasce a pericolosità P1: art. 11.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43, comma 5 e ss. delle presenti NTA:

- l'“Inventario dei fenomeni franosi” è aggiornato con le fasce di pericolosità risultanti all'esito delle attività di cui all'art. 10, comma 1;
- l'“Atlante delle situazioni di rischio da frana” è aggiornato con le situazioni di rischio risultanti all'esito delle attività di cui all'art. 10, comma 2.

B) al comma 1 dell'art. 4 delle Norme Tecniche di attuazione, dopo le parole: “*Atlante delle situazioni di rischio da frana*” sono inserite le seguenti: “*l'Inventario dei fenomeni franosi*”;

C) al comma 4 dell'art. 4 delle Norme Tecniche di attuazione dopo le parole: “*Atlante delle situazioni di rischio da frana*” sono inserite le seguenti: “*l'Inventario dei fenomeni franosi*”.

Articolo 2

Ai sensi del comma 7 dell'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, le modifiche alle norme tecniche di attuazione del P.A.I., di cui all'art. 1 della presente deliberazione, in attesa dell'approvazione del Piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni hanno valore di misura di salvaguardia.

Articolo 3

Gli effetti del presente provvedimento decorrono dalla data di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale. È data notizia del presente provvedimento anche nei bollettini ufficiali delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Umbria e nel sito internet dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale www.autoritadistrettoac.it

Roma, 21 dicembre 2022

IL PRESIDENTE

Il Viceministro

(On.le Vannia Gava)



IL SEGRETARIO GENERALE

(Prof. Ing. Marco Casini)



MARCO
CASINI
21.12.2022
17:48:43
GMT+00:00